
CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA Via Centuripe n. 1/A - 95128 CATANIA DISCIPLINARE DI INCARICO L'anno duemiladiciasette il giorno del mese di , nei locali del Consorzio di Bonifica 9 Catania (C.F. 93079890872), in Catania in via Centuripe 1/A SONO PRESENTI parte: il Dott. Ing. Giuseppe Margiotta, nella qualità di Da una Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania, con sede in Catania, via Centuripe 1/A , Cod. Fis. 93079890872, presso la quale è domiciliato per la carica ; Dall'altra: Maugeri Filippo nato a Catania il 31/10/1981 con studio in Catania - Via Caronda n. 172 - C.F.: MGRFPP81R31C351W, iscritto all'Ordine degli Avvocati della Provincia di Catania **PREMESSO** · Che, con delibera consortile n° del questa Amministrazione ha statuito di affidare: all'Avv.to Maugeri Filippo l'incarico di promuovere opportuno ricorso avverso il diniego da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia -Calabria, ad erogare la rata di saldo afferente il finanziamento (progetto 30/3104) dei Lavori di Costruzione dell'Adduttore Ponte Barca – Serbatoio di Lentini ; - di sottoscrivere con il predetto professionista apposita convenzione.

Per quanto sopra, tra le parti si conviene e si stipula quanto appresso:
 Art. 1
 Il Consorzio, per essere rappresentato e difeso nelle controversie
che lo vede coinvolto come parte processuale, affida all'Avv.to
 Maugeri Filippo che dichiara di accettare, l'incarico come in
 premessa indicato.
 Art. 2
Il rapporto contrattuale avrà durata pari al tempo occorrente per la
definizione del giudizio <i>de quo,</i> fino alla pronuncia della sentenza da
parte delle Autorità Giudiziarie adite, che segna la conclusione del
grado del giudizio, salvo composizione bonaria extragiudiziale della
vicenda processuale.
Il professionista è obbligato a relazionare periodicamente e/o a
semplice richiesta dell'Ente che ha conferito il mandato, sullo stato
del giudizio.
Art. 3
Il Consorzio si riserva la facoltà discrezionale di recedere dal
contratto, dando un preavviso di trenta giorni, e di revocare, per
qualsiasi motivo, il mandato.
In tal caso al professionista verrà corrisposto il compenso relativo
all'attività svolta sino al momento della revoca, secondo quanto
previsto al successivo art. 4, senza che gli stessi possa pretendere
ulteriori compensi, neppure a titolo di danni.
Art. 4
Il Consorzio ed il professionista convengono che l'onorario, dovuto



per l'espletamento del predetto incarico, sarà corrisposto secondo	o le
indicazioni contenute nel D.M. n. 55/2014 facendo riferimento,	in
particolare, per l'attività stragiudiziale alle disposizioni contenute	e al
Capo IV°, e per l'attività giudiziale alle disposizioni contenute	al
Capo II del citato D.M.	
In particolare le parti convengono che l'onorario sarà determinato,	in
riferimento agli scaglioni, per valore e per fasi, previsti dalle tabe	elle
forensi di cui al DM n. 55/2014, nella misura minima (applicando	ai
valori medi le diminuzioni ivi previste all'art. 4), con l'applicazio	one
di una ulteriore decurtazione del 30% in meno ;	
- Nei giudizi innanzi all'Autorità Giudiziaria Amministrativ	va,
l'onorario dovuto sarà determinato nella misura di cui sop	ra,
tenendo come riferimento lo scaglione del "valore indeterminabile	e –
importanza media";	
- Nei giudizi definiti con esito favorevole per il Consorzio, nei qu	ali
l'Autorità Giudiziaria condanna la parte soccombente al pagamer	nto
delle spese processuali, queste, se quantificate in misura superio	ore
rispetto alle condizioni di cui sopra, saranno liquidate	al
professionista come da sentenza, e in ogni caso il professionista	si
impegna a recuperare le spese di lite, stabile nel giudizio, in favo	ore WM
dell'ente.	
Art. 5	Muy
Nel caso in cui il professionista assista e difenda il Consorzio cont	tro
più parti processuali in procedimenti aventi medesimo petitum	е
causa petendi, ed ove più cause vengano riunite, ai detti professioni	sti



verrà corrisposto un unico o	norario, determinato secondo quanto	
previsto al precedente art. 4,	, con l'applicazione di una ulteriore	
decurtazione, non del 30% ma	bensì del 50% in meno .	
Nel caso in cui, per l'espletar	mento dell'incarico, il professionista si	
avvalga dell'opera di un dor	niciliatario, ed il compenso dovuto a	
quest'ultimo per ogni fase	processuale è a carico esclusivo dei	
professionisti incaricati, che	a tale titolo non possono pretendere	
alcunché dal Consorzio.		
	Art. 6	
Nel caso in cui il Consorzio di	sponga la nomina di un legale esterno	
congiuntamente ad uno degli	avvocati componenti l'Ufficio Legale	1 Pro///
Interconsortile, si conviene	tra le parti che il compenso per	AND THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PROPERT
l'espletamento del predetto	incarico, sarà determinato secondo	
quanto previsto al precedent	e art. 4, , con l'applicazione di una	
ulteriore decurtazione, non de	l 30% ma bensì del 50% in meno .	
	Art. 7	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
L' Avv. Maugeri Filippo dichiara	a espressamente di accettare le condizioni	
concordate e stabilite tra le par	ti agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del presente	
contratto, dichiarando, altresì di	non avere nulla a pretendere oltre quanto	UM
determinato con esse.		
Letto, confermato e sottoscritto).	
Il Professionista		Juy
Il Commissario Straordinario		
		/

